

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART. 6, C. 4 DEL D.LGS. 175/2016

Finalità

La presente relazione è redatta in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art 6 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Il successivo art. 14, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete

prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

In sostanza l'art. 14, c. 2 e ss., ritengono che il cuore del programma di valutazione del rischio sia l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare in modo predittivo la crisi aziendale e che siano gli amministratori della società ad essere demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

È importante che i suddetti indicatori risultino coerenti ed integrati con le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 147-quater ("Controlli sulle società partecipate non quotate") del D.Lgs. n. 267/2000, il quale statuisce:

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

In attuazione di tale quadro normativo, si rappresenta quanto segue:

La Società

L'AMET è una società per azioni con Unico Socio costituita dal Comune di Trani 15/3/2001 a seguito di trasformazione della preesistente Azienda speciale. Attualmente la Società ha un capitale sociale di € 11.513.410 interamente versato e detenuto dal Comune di Trani ed è soggetta a controllo e coordinamento ex art. 2497 C.C. da parte di quest'ultimo.

La Società ha come oggetto i seguenti servizi, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016:

- a) la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio di Distribuzione di energia elettrica e vendita al mercato di maggior tutela;
- b) la gestione delle linee e degli impianti funzionali al servizio di Trasporto Pubblico Locale e parcheggi a raso;

c) la gestione del servizio di assistenza ai diportisti presso gli impianti Comunali della Darsena;

I servizi svolti

La gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio di Distribuzione di energia elettrica e vendita al mercato di maggior tutela, è svolta giusta Concessione Ministeriale di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo Economico (Mise) dell'8/5/2011 e avente scadenza al 31/12/2030.

La Società in ottemperanza alla Delibera ARERA n. 296/2015 nella seduta consiliare del 20/6/2017 ha adottato il modello di separazione funzionale ed ha nominato il Gestore Indipendente ed il Responsabile della conformità.

Si attendono gli indirizzi del Consiglio Comunale, attesa la prossima abolizione del mercato della maggior tutela, la cui cessazione, è prevista a giugno del 2020.

Con riferimento alla gestione ordinaria, nel 2018 sono stati posati mt. 2,19 mila di cavi per l'ampliamento e miglioramento dell'efficienza delle reti: mt. 54 di cavi MT; e mt. 2,13 mila per le reti BT; sono state predisposte n. 2 Cabine Mt/Bt ma attivata solo una al 31/12/2018.

Dati del servizio Elettrico al 31/12/2018:

Il Valore della produzione del servizio ammonta a Euro 19,10 milioni;

Il margine Operativo lordo si è attestato ad Euro 3,4 milioni;

Il risultato d'esercizio si è attestato ad Euro - 791 mila;

La gestione delle linee e degli impianti funzionali al servizio di Trasporto Pubblico Locale e Parcheggi a raso è svolta, per quanto riguarda il TPL giusta Contratti di Servizio del 7/9/2017 con scadenza 30/6/2020 e per quanto riguarda i Parcheggi a raso giusta Contratto Rep. N. 443 del 11/11/2009 con avvio del servizio 1/7/2011 e scadenza 30/6/2020.

Dati del TPL al 31/12/2018:

Il Valore della produzione dei servizi ammonta a Euro 1,631 milioni;

Il margine Operativo lordo si è attestato ad Euro -10 mila;

Il risultato d'esercizio si è attestato ad Euro - 50 mila;

La gestione del servizio di assistenza ai diportisti presso gli impianti Comunali della Darsena è svolta in forza di determinazioni dirigenziali che confermano l'affidamento all'Amet secondo le clausole, gli oneri ed i termini di cui al precedente contratto di Servizio prot. N. 4035/2007.

Dati del servizio Assistenza ai diportisti presso la darsena al 31/12/2018:

Il Valore della produzione dei servizi ammonta a Euro 227 mila;

Il margine Operativo lordo si è attestato ad Euro - 123 mila;

Il risultato d'esercizio si è attestato ad Euro - 123 mila;

I ricavi del servizio Darsena, pari a Euro 227 mila, si sono incrementati nel 2018 di circa Euro 20 mila (anno 2017: 207; anno 2016: 237mila; anno 2015: 295 mila; anno 2014: Euro 359 mila) con un incremento del 4,8% in rispetto al 2017, a seguito dei maggiori corrispettivi incassati dal Comune e riconosciuti all'Amet per la gestione del servizio. L'esercizio chiude con una perdita di circa Euro 123 mila a seguito di tale decremento. L'Ente proprietario, già ampiamente allertato da tale situazione, dovrà rapidamente prendere una decisione sul futuro di questo affidamento. Purtroppo il disciplinare tecnico che regola le modalità di espletamento del servizio, stabilito dallo stesso Comune di Trani, non lascia all'affidatario alcun margine di manovra finalizzato alla riduzione dei costi del servizio. Nel corso del 2018, come nell'esercizio precedente, è stato necessario concordare con il

Comune alcune deroghe al disciplinare tecnico in considerazione della riduzione dei corrispettivi incassati dal Comune per ormeggi, ma le stesse non sono state sufficienti da sole, a riequilibrare i costi del servizio. E' pertanto auspicabile che il Socio deliberi, avendone la copertura in Bilancio, un corrispettivo integrativo a copertura dei costi del servizio sostenuti da Amet, tali da pareggiare il risultato del 2018.

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016)

Il programma di misurazione del rischio aziendale è disciplinato attraverso l'individuazione ed il monitoraggio di una "soglia di allarme", il cui superamento si determina qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
3. la relazione redatta dalla Società di revisione o quella del Collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
5. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, è inferiore ad 1;
6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;

L'individuazione delle soglie di allarme e le percentuali di scostamento sopra indicate sono inizialmente individuate in questa fase di prima applicazione dell'adempimento in questione, fatta salva la possibilità di rideterminarle successivamente, ad opera tanto del Consiglio di amministrazione quanto dell'Assemblea dei soci.

Nel merito, l'analisi del progetto di bilancio 2018, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 16 ottobre 2019 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, evidenzia le seguenti risultanze:

Indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale:

	Soglia di allarme	risultanze			anomalia
		2018	2017	2016	
1	La gestione operativa della società sia negativa per 3 esercizi (differenza tra valore dei costi e della produzione)	-172	295	763	no
2	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi 3 esercizi	-967	nessuna perdita	nessuna perdita	no
3	La relazione redatta dalla Società di Revisione o quella del Collegio Sindacale rappresentino dubbi sulla continuità aziendale	nessuna esprime dubbi sulla continuità aziendale			no
4	L'indice di struttura finanziaria sia inferiore a 1	1,09	1,12	1,07	no
5	Il peso degli oneri finanziari sul fatturato è superiore al 5%	3,174	1,714	1,187	no
6	L'indice di disponibilità finanziaria dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore a 1	1,063	1,150	1,109	no

Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art.6, c.c. 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016)

	Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
a)	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	La Società ha adottato, i seguenti regolamenti interni: <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi (*); - Regolamento per la selezione del personale (*); - Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione; - Regolamenti e procedure di recupero crediti. - Codice di Comportamento per il rispetto delle regole di Separazione Funzionale ex Delibera Arera 296/2015
b)	Ufficio di controllo interno strutturato tenuto conto dei criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione ed alla complessità dell'impresa, che compie la funzione di monitoraggio sulla regolarità e l'efficienza della gestione	La società oltre all'organo di controllo statutario – Collegio Sindacale, ha nominato un organo di Revisione Legale dei conti cui competono le funzioni previste dalla normativa in materia. Ha nominato altresì il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in ottemperanza della normativa vigente; ha altresì nominato un organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 al quale è stato conferito anche il ruolo di Responsabile della conformità ai sensi della delibera Arera 296/2015(Separazione Funzionale).
c)	Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società	La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed un proprio modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01; il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCTI) ai sensi della legge 190/2012 per il triennio 2018.2020; il Codice di Condotta Commerciale relativo alla fornitura di energia ai clienti del mercato vincolato; la società si è dotata della Carta della Mobilità in uno al Regolamento di servizio TPL.
d)	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.	Sono in corso valutazioni in tema di responsabilità sociale, comprendente la responsabilità legale, etica ed economica.

(*) **in aggiornamento**

Esame degli indicatori

L'esame degli indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale pone in evidenza come tutti gli indicatori rientrano nelle soglie individuate di assenza di rischi:

La gestione operativa della società (differenza tra valore dei costi e della produzione) è sempre positiva nel triennio considerato;

Non si sono registrate perdite cumulate negli ultimi 3 esercizi che abbiano eroso il Capitale sociale. La perdita dell'esercizio 2018 sarà stata assorbita dalle cospicue Riserve del Patrimonio netto.

L'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso è sempre superiore a 1;

Il peso degli oneri finanziari sul fatturato, misurato come rapporto tra oneri finanziari e fatturato, è sempre superiore al 5%;

L'indice di disponibilità finanziaria dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è sempre superiore ad 1, non rilevando situazioni di anomalia.

Conclusioni

L'attuale Consiglio di Amministrazione, ha tra i suoi obiettivi il costante miglioramento dei processi aziendali ed il controllo sugli stessi.

Si precisa che il Codice di comportamento adottato nel corso del 2018, a seguito della separazione funzionale, è volto a garantire l'applicazione dei principi e il raggiungimento delle finalità di cui al punto 3 del TIUF, legati alla economicità del servizio, alla qualità ed efficienza dello stesso e alla promozione della concorrenza.

Nel corso del 2019 si è proceduto all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019.2021 (PTPCT) , come previsto dalla normativa. Detto Piano costituisce, altresì, parte speciale del modello Organizzativo ex 231/2001 in linea con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC 1134/2017.

Nel corso del 2018 è stato completato l'iter di adeguamento alle prescrizioni della normativa europea GDPR – Regolamento Privacy EU 679/16, con la nomina, in data 1/1/2019 del DPO esterno.

L'adozione della separazione funzionale ex Delibera Arera 296/2015 ha modificato il funzionigramma della struttura aziendale che necessita di una rivisitazione organizzativa complessiva. A tal proposito si è in attesa l'attuale amministrazione sta valutando soluzioni in linea con quanto statuisce il Dlgs. 275/2016.

Il Consiglio di amministrazione valuterà l'opportunità di integrare e/o aggiornare l'attuale insieme delle regolamentazioni e procedure sempre finalizzate a disciplinare i comportamenti imprenditoriali nei confronti di Consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società.

La presente relazione viene pubblicata contestualmente al Bilancio di esercizio, ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Francesco De Marinis